

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell’articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 ‘Tutela dei funghi epigei spontanei’)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24;

Visto il regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-216 del 21 giugno 2010

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell’articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 ‘Tutela dei funghi epigei spontanei’)”.

Art. 1.

(Sostituzione del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R), è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di attuare il Programma regionale si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a venticinque piante di castagno da frutto per ettaro.”.

Art. 2.

(Sostituzione del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R), è sostituito dal seguente:

“1. La stima dei costi di realizzazione degli interventi, necessaria per la definizione dell’entità dei contributi erogabili di cui all’articolo 7, è effettuata adottando, come strumento di riferimento e di indirizzo, l’elenco regionale dei prezzi per opere e lavori pubblici aggiornato nel dicembre 2009.”.

Art. 3.

(Sostituzione del comma 2 dell’articolo 7 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R, è sostituito dal seguente:

“2. Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:

- a) 36,00 euro/pianta per l’intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;
- b) 7,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;
- c) 150,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
- d) 200,00 euro/ha per l’intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
- e) 200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l’irrigazione dei castagneti.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 21 giugno 2010.

Roberto Cota